

Accesso a copia degli atti relativi al fascicolo concernente rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura die

FATTO

Il Sig. a mezzo del proprio difensore, rivolgeva alla Questura di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi al fascicolo concernente la sua domanda, a seguito del rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno, prot. n. dell'18.10.2016.

A sostegno dell'istanza deduceva anche di aver proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8, D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 per l'annullamento del decreto del Questore di

La Questura di ha rigettato l'istanza rilevando che il ricorrente aveva già esercitato il diritto di accesso presso i locali della Questura decidendo di visionare gli atti in quell'occasione, senza estrarre copia. La Questura rileva, altresì, che al momento della presentazione della nuova istanza di accesso il fascicolo non aveva subito alcun "*incremento documentale*".

Avverso tale provvedimento l'istante, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Né risulta ostativo all'accoglimento della nuova istanza di accesso la circostanza che, in una precedente occasione, l'istante abbia già esercitato tale diritto nella forma della presa visione degli atti, senza estrarne copia atteso che proprio tale necessità di estrazione di copia può rendersi necessaria e giustificare una nuova istanza di accesso agli atti già visionati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018)